

- eventualmente, annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi allo stesso Tribunale per un nuovo esame, conformemente all'articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita al Tribunale la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Tribunale.

Quanto alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente fa valere che il Tribunale

- ha violato il diritto non decidendo in maniera corretta la questione se i prodotti oggetto della domanda di registrazione dei marchi controversi siano tra loro simili;
- ha violato il diritto per errata applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), affermando che sussiste una somiglianza tra i marchi controversi,
- ha violato il diritto affermando che la parola MARKO costituisce l'elemento dominante del marchio «Walichnowy Marko»;
- ha violato il diritto non circoscrivendo la cerchia corretta dei destinatari, per cui sussiste la probabilità di un'induzione in errore ed indicando che una siffatta probabilità sussiste agli occhi del medio consumatore polacco;
- ha violato il diritto ponendo in non cale la notorietà del marchio «Walichnowy Marko» nonché il fatto di fruire della priorità sul territorio della Polonia a partire dal 1995.
- ha violato il diritto non prendendo in considerazione il grado di attenzione del medio consumatore polacco dei prodotti contraddistinti dai marchi controversi, nonché il punto se ciò avrebbe potuto ridurre il sorgere della probabilità di confusione.

Circa la violazione dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento del Tribunale, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 26 della sentenza impugnata, ha ritenuto erroneamente che il ricorrente ha indicato solo nella fase orale che il marchio di cui trattasi è registrato in Polonia dal 1995.

Impugnazione proposta il 12 aprile 2013 dalla Vetrai 28 srl, già Barovier & Toso Vetriere Artistiche Riunite srl e a. avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 29 gennaio 2013, causa T-272/00, Barbini e a./Commissione europea

(Causa C-180/13 P)

(2013/C 207/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Vetrai 28 srl, già Barovier & Toso Vetriere Artistiche Riunite srl e a. (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Alfredo Barbini srl e a., Repubblica italiana, Commissione europea

Conclusioni

- Annullare e/o riformare l'Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, resa nella causa T-272/00, con spese a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono errori di diritto nell'applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», da un lato, in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e, dall'altro, in punto di distribuzione dell'onere della prova circa i presupposti di cui all'art. 107, paragrafo 1, TFUE.

Con l'Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur mancando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell'avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (all'art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l'*onus probandi*, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di

sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l'idoneità dell'agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 12 aprile 2013 — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA e Agenzia delle Entrate

(Causa C-181/13)

(2013/C 207/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti nella causa principale

Ricorrente: Francesco Acanfora

Convenuta: Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

Questione pregiudiziale

Se il compenso nella misura del 9 % [stabilito dall'art. 17 D.Lgs n. 112/1999, anteriormente alle modifiche introdotte] costituisca aiuto di stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 107 TFUE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Anonima Petroli Italiana SpA (API)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-184/13)

(2013/C 207/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Anonima Petroli Italiana SpA (API)

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
- 2) se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

(Causa C-185/13)

(2013/C 207/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, ANCD Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti, Sviluppo Discount SpA, Centrale Adriatica Soc coop, Coop Consorzio Nord Ovest Società Consortile arl, Coop Italia Consorzio Nazionale non Alimentari Società Cooperativa, Coop Centro Italia Società Cooperativa, Tirreno Logistica srl, Unicoop Firenze Società Cooperativa, CONAD — Consorzio Nazionale Dettaglianti — Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. Coop, Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop, Conad del Tirreno Soc. Coop, Pac2000A Soc. Coop, Conad Adriatico Soc. Coop, Conad Sicilia Soc. Coop, Sicilconad Mercurio Soc. Coop